

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Audizione di Vincenzo Spadafora, Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	20
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti del Governo</i> ) .....	30
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamento del relatore</i> ) .....	31
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i> ) .....	34

#### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	28
ERRATA CORRIGE .....	29

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza  
del presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno  
di legge del Governo C. 2953, concernente delega al**

**Governo recante disposizioni per l'efficienza del  
processo civile. Audizione di Vincenzo Spadafora,  
Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e  
l'adolescenza.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Vincenzo SPADAFORA, *Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Franco VAZIO (PD), *relatore*, Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore* e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Vincenzo SPADAFORA, *Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 12.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.**

**C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato alcune proposte emendative riferite, rispettivamente, agli articoli 24 e 26 del provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*) e che il relatore ha presentato un emendamento volto a sostituire l'articolo 7 del medesimo testo unificato (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per le ore 14.00 di lunedì 26 novembre prossimo.

La Commissione approva l'emendamento Bindi 23.1 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bindi 23.1, gli emendamenti Berretta 23.1 e 23.4, Sarti 23.100 e 23.2, Berretta 23.5 e 23.6, non saranno posti in votazione.

Giulia SARTI (M5S), non condividendo le finalità degli identici emendamenti Pagano 23.0100 e Chiarelli 23.0101, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, preannuncia sugli stessi il voto contrario dei deputati del suo Gruppo parlamentare.

Antonio MAROTTA (AP) sottoscrive l'emendamento 23.0100 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 23.0101.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito della presentazione delle proposte emendative da parte del Governo riferite all'articolo 24, gli emendamenti relativi al medesimo articolo verranno accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 27.2 del relatore e Bindi 27.1, gli identici emendamenti 28.2 del relatore e Bindi 28.1, nonché l'emendamento Bindi 32.1 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S), nel manifestare netta contrarietà sull'emendamento 32.0600 del relatore, evidenzia come lo stesso, nell'indicare le categorie di soggetti sottoponibili a misure di prevenzione personali, sia formulato in termini eccessivamente restrittivi, escludendo, tra l'altro, gli indiziati del delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare all'intervento della collega Sarti, precisa che il riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 416-ter del codice penale è ricompreso nell'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, come da ultimo modificato dalla legge 23 febbraio 2015, n. 19, approvata in sede legislativa proprio dalla Commissione Giustizia. Quanto alle ulteriori fattispecie di reato che resterebbero escluse, osserva che si tratta di una scelta propria del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi 32.0600 e 32.0500 del relatore, Bindi 32.0300 e 32.012, Ferranti 32.0100, Bindi 32.04, 32.0501 (nuova formulazione), 32.0503 e 32.0504 del relatore, Bindi 32.015, 32.0505 del relatore, nonché gli identici articoli aggiuntivi Ferranti 32.0101 e Bindi 32.016 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI (M5S) non accetta la proposta del relatore di riformulare il suo articolo aggiuntivo 32.0110 in modo identico a quello Bindi 32.011.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del relatore 0.32.011.100, nonché l'articolo aggiuntivo Bindi 32.011, come modificato dal subemendamento testé approvato; approva, quindi, con distinte votazioni, il subemendamento Ferranti 0.32.012.100, nonché l'articolo aggiuntivo Bindi 32.012, come modificato dal subemendamento testé approvato (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Bindi 32.011, gli arti-

coli aggiuntivi Sarti 32.030 e 32.0110 non saranno posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Berretta 32.0120, Bindi 32.019, 32.020 e 32.021 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Testo unificato dei Doc. XXII, n. 46 Amoddio e Doc. XXII, n. 51 Zappulla.**

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, rileva che il testo in esame, composto da 5 articoli, è volto ad istituire, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa. Al riguardo, rammenta che Emanuele Scieri, presumibilmente, dopo essere rientrato in caserma e dopo essere stato in compagnia di un commilitone, veniva costretto da alcuni soggetti, rimasti purtroppo ignoti, ad arrampicarsi sulla scala della torretta di prosciugamento dei paracadute dalla parte esterna — quindi senza alcuna pro-

tezione – avvalendosi della sola forza delle braccia, mentre uno o più ignoti, che invece si arrampicavano dalla parte interna e protetta, gli pestavano brutalmente le mani in modo da fargli perdere la presa. Inevitabilmente, Emanuele precipitava al suolo e moriva dopo ore di agonia, durante le quali poteva essere soccorso e salvato. Dalla consulenza di parte venivano riportati elementi sufficienti per ritenere che all'episodio delittuoso erano state presenti altre persone, e che queste si siano adoperate attivamente per occultare il corpo dello Scieri, ancora in vita, celandolo tra tavoli dismessi. La « Folgore » tentava subito di accreditare l'ipotesi dell'incidente o meglio ancora quella del suicidio, nonostante le evidenze sul corpo di Emanuele (lividi, vistose escoriazioni sulle nocche delle mani, un dito mignolo fratturato, il piede sinistro ha una strana ferita ed è senza scarpa mentre l'altra è slacciata).

Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, evidenzia che la predetta Commissione sarà chiamata a svolgere i seguenti compiti: stabilire la dinamica dei fatti, per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili; accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma « Gammerra »; effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma « Gammerra », in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.

Rileva, altresì, che la Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Essa procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ma non può adottare provvedimenti attinenti

alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, analogamente a quanto previsto per altre Commissioni d'inchiesta. La Commissione può, inoltre, richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi nonché stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Ciò premesso, nel rammentare che trattasi di disposizioni di identico tenore a quelle già previste per l'istituzione di altre Commissioni di inchiesta, ritiene che la Commissione sia nelle condizioni di esprimere parere favorevole, per una serie di motivazioni che si appresta ad illustrare.

In primo luogo, osserva che numerosi dubbi sono stati avanzati dai familiari

sullo svolgimento delle indagini, tanto che i medesimi si sono determinati a rivolgere un appello al Presidente della Repubblica. Molteplici appaiono gli aspetti trascurati dall'indagine della Procura, riportati sul testo di legge: il rapporto del Generale Antonelli evidenzia che ben due « ispezioni straordinarie » furono disposte all'interno della caserma « Gamerra » nel giorno festivo di domenica 15 agosto 1999, la prima alle ore 5:30 dal Comandante della Brigata Folgore Generale Celentano, la seconda alle ore 21:30 dal Comandante del Ceapar Colonnello Pierangelo Corradi. Esse comprovano che i vertici della caserma non considerassero affatto « ordinaria » l'assenza dell'allievo paracadutista Emanuele Scieri al contrappello di due giorni prima, come invece sostenuto nella richiesta di archiviazione. Mentre nessuno del personale di servizio all'interno della caserma effettua la benché minima ricerca dello scomparso Emanuele Scieri, poche ore dopo la « Gamerra » viene sottoposta a ben due ispezioni di massimo livello.

A suo avviso, lo Stato non può e non deve avere timore di ricostruire la verità. È doveroso che una commissione parlamentare prenda l'iniziativa di indagare e ricostruire i fatti. Rammenta che dalla morte di Emanuele Scieri ad oggi, sono state presentate più proposte di legge per l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, ma terminate le legislature, tali proposte sono decadute.

Osserva che il trascorrere del tempo non ha sopito il legittimo anelito di verità e giustizia della famiglia Scieri, degli amici di Emanuele e dell'opinione pubblica che ha inondato di email le caselle di posta elettronica di Deputati, Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio, per trasmettere un'istanza di istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta che accerti le dinamiche della morte di Emanuele ed i suoi responsabili.

Ricorda che dall'aprile 2014, tredici consigli comunali, nell'ordine Siracusa, Ferla (SR), Noto (SR), Sortino (SR), Palazzolo Acreide (SR), San Gregorio (CT), Pisa, Pachino (SR), Catania, Piazza Armerina (EN), Buccheri (SR), Castelverde (CR)

e Floridia (SR), hanno già deliberato la richiesta di istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri. Il 2 dicembre 2014, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti ha incontrato la professoressa Isabella Guarino, madre di Emanuele Scieri, impegnandosi ad approfondire la vicenda.

A suo parere, indagare ancora sulle responsabilità di terzi nella morte di Emanuele Scieri ed individuare i soggetti responsabili significa perseguire un interesse generale, condannare gli episodi di nonnismo (*rectius* reati) che nel caso Scieri hanno avuto il peggior degli epiloghi, ma di cui tantissimi giovani in servizio di leva sono stati e sono vittime. Alcuni, dopo la morte di Emanuele Scieri, trovarono il coraggio di raccontare gli abusi subiti ed il dibattito che ne seguì fu la molla che fece scattare la modifica del servizio di leva da obbligatorio a facoltativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.**

##### **C. 3340 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, nel ricordare che il provvedimento in esame è diretto a convertire in legge il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, nonché misure finanziarie per interventi in territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015, segnala che la competenza della Commissione Giustizia si limita ad alcuni profili dell'articolo 2, che interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto Prodi-

*bis*), consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina già vigente (articolo 66 del medesimo decreto legislativo) – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori. In particolare, l'articolo 2 aggiunge un nuovo comma *4-bis* nell'articolo 57 del decreto legislativo n. 270 del 1999, ai sensi del quale, se in prossimità della scadenza del programma – anche in caso di proroga trimestrale (disposta ai sensi del citato articolo 66) – la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, allorquando, sulla base di una specifica relazione predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Osserva che, come risulta dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo stesso disegno di legge, l'obiettivo perseguito con la disposizione di cui all'articolo 2 è quello di evitare alle grandi imprese commerciali che versano in stato di insolvenza e che non hanno concluso, nei termini vigenti, l'attuazione dei programmi previsti per l'amministrazione straordinaria, l'automatica conversione della procedura conservativa in fallimento. Secondo la relazione illustrativa, il termine di dodici mesi per l'esecuzione del programma (intendendosi per esecuzione sia la prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia l'intero svolgimento delle procedure di vendita, con aggiudicazione e

stipula con l'acquirente) può essere obiettivamente esiguo, soprattutto in presenza di realtà produttive complesse e di particolari contingenze di mercato. Con la proroga, afferma sempre la relazione governativa, si realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico a preservare il patrimonio aziendale, garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali, e l'interesse dei creditori a non veder ulteriormente peggiorata la propria esposizione creditoria (atteso che la prosecuzione dell'attività aziendale, nel caso di gestione deficitaria, potrebbe determinare l'accumulo di pre deduzioni con inevitabile sacrificio dei crediti pregressi). Ai sensi del nuovo comma *4-bis*, il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente perché questo eserciti le proprie attribuzioni ai sensi del decreto legislativo, n. 270 in esame. A tale riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo, n. 270, è il commissario straordinario che può chiedere al Tribunale, con l'autorizzazione del MISE, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga di tre mesi del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali e il Tribunale decide con decreto motivato. La formulazione del nuovo comma *4-bis* prevede invece che sull'ulteriore proroga di 12 mesi la relativa autorizzazione sia concessa direttamente dal MISE e successivamente trasmessa al Tribunale « perché questo eserciti le proprie attribuzioni ». Secondo la relazione illustrativa, « considerazioni di ordine sistematico inducono ad attribuire all'autorità amministrativa vigilante competente sull'approvazione del programma il potere di disporre la proroga, valutandone la coerenza all'impianto originariamente autorizzato, la "fattibilità" dal punto di vista economico finanziario e la rispondenza ai criteri di utilità e di non pregiudizio ai creditori, rimanendo salva in ogni caso la possibilità per il Tribunale competente di esercitare le attribuzioni che il decreto legislativo gli riconosce e, a tal fine, il provvedimento ministeriale di proroga gli viene comunicato ». Sempre secondo la relazione illustrativa, « la proroga trime-

strale di cui all'articolo 66, rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria, assume una ben diversa natura, potendo essere concessa nei casi in cui alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.**

**C. 3238, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. Il predetto Protocollo istituisce, secondo uno schema ricorrente nelle convenzioni Onu in materia di diritti umani, un meccanismo di reclamo al quale i minori possono ricorrere per denunciare violazioni dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dei fanciulli fatta a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dall'Italia il 5 settembre 1991). Segnala che quello all'esame della Commissione rappresenta il terzo Protocollo opzionale alla Convenzione; il 25 maggio 2000, infatti, sono stati siglati il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e il Protocollo opzionale sulla vendita, pro-

stituzione e pornografia rappresentante bambini, entrambi ratificati dall'Italia il 9 maggio 2002. Il meccanismo di reclamo azionabile dai minori previsto dal Protocollo in esame fa capo al Comitato sui diritti del fanciullo, istituito dalla Convenzione del 1989 per monitorare l'attuazione della Convenzione e dei Protocolli opzionali da parte degli Stati parte a tali strumenti. Quanto alla genesi del Protocollo, rammenta che essa risale all'XI sessione del Consiglio dei Diritti umani dell'ONU (giugno 2009), che istituì un *Open-ended Working Group* incaricato progettare un Protocollo alla Convenzione del 1989 finalizzato all'istituzione di un sistema di ricorsi complementare a quello già previsto dagli ordinamenti nazionali e che allo stesso tempo lo rafforzasse, garantendo in tal modo ai minori di beneficiare di una maggiore tutela dei diritti di cui sono titolari. In tale modo la Convenzione sui diritti del fanciullo viene parificata alle altre convenzioni Onu già dotate – sovente in forza di protocolli opzionali – di un meccanismo di ricorso individuale. Con riferimento ai profili di stretto interesse della Commissione Giustizia, segnala che il Protocollo, suddiviso in quattro parti e composto da 24 articoli, enuncia, quale criterio guida delle attività del Comitato, quello del « *best interest of the child* », in base al quale il predetto organo deve tenere in considerazione i diritti e le opinioni del bambino, cui deve essere attribuito il giusto peso in relazione all'età anagrafica ed alla maturità (articolo 2). Per quanto concerne le procedure di Comunicazione (articoli 5-12), osserva che sono previste forme di ricorso paragiurisdizionale volte a denunciare e ad accertare violazioni della Convenzione sui diritti del fanciullo o dei primi due Protocolli alla medesima. Tali procedure sono di due tipi: comunicazioni individuali e comunicazioni interstatali. Con riferimento alle comunicazioni individuali, in particolare, l'articolo 5 prevede che possono presentare ricorso soggetti minori a titolo individuale – direttamente o mediante un rappresentante che agisca per loro conto – o a titolo collettivo, con riferimento a tutti

i casi di violazione della Convenzione e dei primi due Protocolli opzionali. Nel caso in cui la comunicazione pervenga da parte di un rappresentante, ciò dovrà avvenire con il consenso del minore o del gruppo di minori rappresentato, a meno che l'autore della comunicazione non possa altrimenti giustificare la propria azione. L'articolo 6 attribuisce al Comitato la competenza a richiedere allo Stato parte convenuto l'adozione di misure provvisorie a garanzia della vittima o presunta tale, senza che ciò comporti nessuna determinazione in merito all'ammissibilità o al merito della comunicazione. L'articolo 10 disciplina l'esame delle comunicazioni, prevedendo che esso sia tempestivo, a porte chiuse, e che si svolga sulla base della documentazione fornita, a condizione che essa sia trasmessa anche alle parti interessate. Nel caso in cui il Comitato abbia raccomandato l'adozione di misure provvisorie l'esame dovrà essere più rapido. Qualora la comunicazione verta su presunte violazioni di diritti economici, sociali e culturali, il Comitato dovrà tener conto della specificità di tale categoria di diritti, la cui attuazione prevede un margine di flessibilità per gli Stati. Concluso l'esame della comunicazione, il Comitato trasmette alle parti interessate le proprie valutazioni insieme ad eventuali raccomandazioni. La procedura si conclude con la replica scritta, nel termine massimo di sei mesi da parte dello Stato interessato, il quale dovrà informare delle misure adottate o previste alla luce dei pareri e delle raccomandazioni del Comitato (articolo 11). Quanto alle procedure di comunicazione interstatale, rammenta che l'articolo 12 del Protocollo in esame prevede che ciascuno Stato parte al Protocollo possa, in qualsiasi momento, dichiarare di accettare la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno Stato parte del Protocollo affermi che un altro Stato non rispetta la disciplina della Convenzione o dei primi due Protocolli opzionali (paragrafo 1). La parte III (articoli 13-14) del Protocollo disciplina la procedura di inchiesta (*Inquiry procedure*), anche in questo caso allineando il sistema

della Convenzione sui diritti del fanciullo a quello previsto per altre convenzioni ONU in materia di diritti umani. Segnala che, in base all'articolo 13, il Comitato può avviare un'indagine qualora riceva informazioni attendibili circa presunte violazioni – gravi o sistematiche – dei diritti contenuti nella Convenzione o nei primi due Protocolli da parte di uno Stato parte al Terzo Protocollo, invitando tale Paese a cooperare nell'esame dell'informazione e sottoponendo tempestivamente alla sua attenzione le proprie osservazioni. Raccolti gli elementi dallo Stato interessato e sulla scorta di ogni altra informazione rilevante, il Comitato può disporre un'inchiesta – svolta con riservatezza e con la collaborazione dello Stato interessato – e può altresì prevedere all'occorrenza, previa accettazione del Paese in questione, anche una visita sul territorio del medesimo. Lo Stato coinvolto ha sei mesi per rispondere ai commenti ed alle eventuali raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.**

**C. 3239, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa (A.C. 3239), approvato dal Senato il 15 luglio 2015. Il predetto Accordo si inserisce nel quadro degli Accordi di cooperazione in campo

militare che il Ministero della Difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale che multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo dell'industria e della difesa. Nel passare all'esame di contenuti del provvedimento, segnala che esso si compone di dieci articoli, ispirandosi, tra l'altro, ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite. Per quanto attiene ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, osserva che rilevano le disposizioni cui all'articolo IV dell'Accordo. In particolare, tale articolo, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua, altresì, le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.**

**C. 3240, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 3240, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Montenegro del 14 settembre 2011, sulla cooperazione nel settore della difesa, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, anche al fine di dare impulso allo sviluppo

dell'industria della difesa. Al riguardo, rammenta che, per quanto concerne il Montenegro, i rapporti bilaterali in materia di difesa con l'Italia erano regolati fino al 2006, anno in cui il Montenegro stesso si è reso indipendente dalla Federazione con la Serbia, da un Accordo del 19 novembre 2003: tale intesa è stata successivamente dichiarata decaduta all'entrata in vigore (27 dicembre 2012) del Memorandum italo-montenegrino sulla successione di Podgorica nei trattati bilaterali conclusi prima del 2006. Di conseguenza le Parti convenivano di sottoscrivere l'Accordo ora all'esame della Commissione affari esteri, per disciplinare ex novo la cooperazione bilaterale in campo militare. Segnala che l'Accordo in esame, che si compone di 11 articoli, si ispira ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità (articolo 1). La cooperazione si svilupperà, in particolare, nei seguenti settori: sicurezza e politica di difesa, industria della difesa e politica di approvvigionamenti; scambio e transito di materiali militari; operazioni umanitarie, organizzazione, formazione e addestramento delle forze armate, polizia militare, medicina, cultura e sport militari. Le Parti potranno altresì, di comune accordo, individuare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco (articolo 3). Con riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che rilevano le disposizioni di cui all'articolo 8 che, nello stabilire che lo Stato ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale in visita, individua altresì le tipologie di infrazione per le quali lo Stato di origine ha diritto di esercitare la propria giurisdizione anche se i fatti costituenti reato sono commessi dal proprio personale sul territorio dello Stato ospitante. Lo Stato di origine potrà peraltro anche rinunciare alla propria giurisdizione prioritaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 506 del 17 set-

tembre 2015, a pagina 99, prima colonna, dodicesima riga, il numero: « 32.011. » è sostituito dal seguente: « 32.0300. ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 522 del 15 ottobre 2015, a pagina 9, seconda colonna, seconda riga, le parole: « con la reclusione da sette a quattordici anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da otto a diciotto anni ». »

## ALLEGATO 1

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

## EMENDAMENTI DEL GOVERNO

## ART. 24.

*Al comma 1, lettera a), capoverso « comma 1 », dopo le parole: « 600-quinquies, » inserire le seguenti: « 603-bis ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Dopo il comma 603-ter del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è aggiunto il seguente articolo:

“603-quater. – *Confisca obbligatoria.* – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il presso, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.” ».

*Conseguentemente sostituire:*

*a) la denominazione del Capo IV con il seguente: « Disposizioni sulla confisca*

*prevista dal codice penale, dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e sull'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati »;*

*b) la rubrica dell'articolo 24 con la seguente: « Ambito applicativo ed estensione della confisca obbligatoria e della disciplina del Codice antimafia ».*

**24. 800.** Il Governo.

## ART. 26.

*Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente Capo:*

## CAPO VI-bis.

**DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE**

## ART. 26-bis.

*(Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).*

1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « e 602, », sono sostituite dalle seguenti: « , 602 e 603-bis, ».

**26. 0600.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Fondo di garanzia per il credito e gli investimenti).*

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono inseriti i seguenti:

« ART. 41-bis.

*(Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate).*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato "Fondo", avente come principali obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).

2. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità.

3. Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico.

4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, nonché dai compensi liquidati all'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale ed individuato tra i dipendenti di INVITALIA S.p.A., iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari, di cui ai successivi commi 9 e 10.

5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.

6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a seguito della escussione della garanzia.

7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo.

8. Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35 comma 9.

10. Nei casi in cui venga nominato Amministratore Giudiziario un dipendente di INVITALIA S.p.A., allorquando il Tribunale autorizzi il subentro negli organi sociali, il relativo compenso è devoluto al Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate.

ART. 41-ter.

*(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).*

1. Presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2012, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia, che persegue i seguenti principali obiettivi:

- a) la continuità del credito bancario;
- b) il sostegno agli investimenti finalizzati all'innovazione della strumentazione aziendale;
- c) la tutela dei livelli occupazionali;
- d) la promozione di misure di emergenza del lavoro irregolare;
- e) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Mediante la sottoscrizione di un accordo tra l'Agenzia, Invitalia, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite:

- a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento;
- b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia;
- c) l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo.

L'Agenzia e INVITALIA S.p.A., possono contribuire ad incrementare la dotazione

del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012.

2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera *c)* inserire la seguente: *c-bis)* definizione ed attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e per l'istituzione di una sezione speciale nell'ambito del Fondi di garanzia per le piccole e medie imprese.

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel pre-

cedente articolo 7, si provvede ai sensi dell'articolo 42, ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, a favore di Invitalia per lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo e nel precedente articolo 7, o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 242 e 243, legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia ed INVITALIA S.p.A., possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.

**7. 700** Il Relatore.

## ALLEGATO 3

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

<p>ART. 23.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p><b>23. 1.</b> Bindi.</p>	<p>del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale;</p> <p><i>b)</i> dopo la lettera <i>i)</i> è aggiunta la seguente:</p> <p><i>i-bis)</i> ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-<i>bis</i>, 316-<i>ter</i>, 317, 318, 319, 319-<i>ter</i>, 319-<i>quater</i>, 320 e 322-<i>bis</i> del codice penale.</p> <p><b>32. 0600.</b> Il Relatore.</p>
<p>ART. 27.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p><b>27. 1.</b> Bindi.</p>	<p><i>Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 32-<i>bis</i>.</p> <p>1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> al comma 2, dopo le parole: <i>dimora la persona</i> sono inserite le seguenti: <i>dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto;</i></p> <p><i>b)</i> il comma 4 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 4. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-<i>sexies</i> dell'articolo 12 dell'articolo 7-<i>bis</i> del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».</p> <p><b>32. 0500.</b> Il Relatore.</p>
<p>ART. 28.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* <b>28. 1.</b> Bindi.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* <b>28. 2.</b> Il Relatore.</p>	<p><i>Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 32-<i>bis</i>.</p> <p>1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> alla lettera <i>b)</i>, dopo le parole: <i>n. 356</i> sono aggiunte le seguenti: <i>ovvero</i></p>
<p>ART. 32.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p><b>32. 1.</b> Bindi.</p> <p><i>Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 32-<i>bis</i>.</p> <p>1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> alla lettera <i>b)</i>, dopo le parole: <i>n. 356</i> sono aggiunte le seguenti: <i>ovvero</i></p>	<p><i>Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">ART. 32-<i>bis</i>.</p> <p>1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> alla lettera <i>b)</i>, dopo le parole: <i>n. 356</i> sono aggiunte le seguenti: <i>ovvero</i></p>

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« 2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Regioni ».

**32. 0300.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« 5. inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Regioni ».

**32. 012.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. All'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « all'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e al suo difensore ».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dopo le parole: « l'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e il suo difensore »;

*b)* al comma 3 dopo le parole: « l'interessato » sono aggiunte le seguenti: « e il suo difensore ».

**32. 0100.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sostituito dal seguente:

« ART. 14.

*(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale).*

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporli successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

3. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2. il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

4. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo

procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

### 32. 04. Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

#### ART. 32-bis.

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo. ».

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini ed alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridi-

che nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

b) tenere costantemente aggiornato ed informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso ».

**32. 0501.** (nuova formulazione). Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

#### ART. 32-bis.

1. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « di cui ai commi 1, 2 e 3. » sono inserite le seguenti: « Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini ».

**32. 0503.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

#### ART. 32-bis.

1. All'articolo 22, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato 5 giorni prima dell'udienza. Ai fini del termine per la convalida si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'articolo 24, comma 2. ».

**32. 0504.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

I commi 1 e 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte d'appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice.

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.

**32. 015.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « , salvo che ritenga di confermare l'amministratore » sono sostituite dalle seguenti: « , salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. »;

b) al comma 3 le parole da « il tribunale » alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il tribunale, ove

abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale. ».

2. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 675 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 2. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 3. I compiti del giudice delegato alla procedura vengono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1. ».

**32. 0505.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni

economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili ».

\* **32. 0101.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili ».

\* **32. 016.** Bindi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
32.011 BINDI.

*Al comma 1:*

*sostituire la parola:* agevolati con le seguenti: sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare;

*dopo le parole:* ed l) inserire le seguenti: ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;

*al comma 6 sostituire le parole:* che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 con le seguenti: che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite.

**0. 32. 011. 100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 34.

*(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).*

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed l), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai

titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6. i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di di-

sporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822.84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3 ».

**32. 011. Bindi.**

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
32.012 BINDI.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: commissario giudiziario con le seguenti: amministratore giudiziario.*

*Conseguentemente, sostituire nell'emendamento ovunque ricorrano le parole: com-*

missario giudiziario con le seguenti: amministratore giudiziario.

*Al comma 6 sostituire le parole:* dell'articolo 84 *con le seguenti:* dell'articolo 84, comma 4.

*Al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo:* Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

**0. 32. 012. 100.** Ferranti.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 34-bis.

*(Controllo giudiziario delle aziende).*

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma I, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, fuso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli

incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al Pubblico Ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma precedente, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

1) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, c di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario;

3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

4) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;

5) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma

precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma I dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera *b*) del comma 2 nelle forme previste dal comma precedente.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma precedente sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

**32. 012.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

ART. 35-bis.

*(Responsabilità nella gestione e controlli della Pubblica Amministrazione).*

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile, l'amministratore giu-

diziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 comma quarto e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41 comma sesto, per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41 comma primo, gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma secondo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Entro il termine di sanatoria sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto della provincia interessata rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48.

**32. 0120.** Berretta.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 46.

*(Restituzione per equivalente).*

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'ar-

articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 48, comma 3, e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.

**32. 019.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, è sostituito dal seguente: «2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento di cui all'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.»

**32. 020.** Bindi.

*Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:*

ART. 32-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»

**32. 021.** Bindi.